



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Scuola di Giurisprudenza

Regolamento del Corso di Laurea

Scienze giuridiche per l'Innovazione organizzativa e la Coesione sociale (L-14 classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici)

Anno Accademico di istituzione: 2022/2023

Revisione approvata dal Senato Accademico nella seduta del 24/02/2023

Art. 1. Organizzazione del corso di studio

1. È istituito presso l'Università degli studi di Camerino, il corso di laurea Scienze giuridiche per l'Innovazione organizzativa e la Coesione sociale. Il corso è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle lauree in SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI, di cui al D.M. del 16/03/2007.
2. Il corso di laurea magistrale è attivato e gestito dalla Scuola di Giurisprudenza. La struttura didattica competente è il Consiglio della stessa Scuola (di seguito Consiglio di Scuola).
3. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione didattica del corso di laurea magistrale in armonia con le leggi e la normativa vigenti.
4. L'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale insieme con gli obiettivi formativi specifici ed al quadro generale delle attività formative, redatti secondo lo schema indicato nella specifica banca dati ministeriale, vengono riportati nell'apposito documento regolamentare MIUR, identificato come RAD (Regolamento di Ateneo per la Didattica).
5. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche sono di norma quelle della Scuola di Giurisprudenza, fatta salva la possibilità che alcune attività formative possano essere mutate o tenute presso altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Camerino. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di Camerino, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.
6. La data di inizio delle lezioni è fissata annualmente dal Consiglio di Scuola, salvo diverse indicazioni degli organi di governo dell'Ateneo ed è pubblicata nel sito internet dell'Ateneo e nella Guida dello Studente.

Art. 2. Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Prove per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, obbligatorie per tutti i nuovi iscritti, saranno effettuate all'inizio del primo anno di corso. I requisiti di ammissione e le modalità per la verifica della personale preparazione sono definiti nella Scheda Unica Annuale del Corso di Studi (SUA–CdS).

Art. 3. Durata del corso di studio

1. La durata normale del corso è di 3 anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire 180 CFU, secondo quanto disciplinato nel RAD.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Art. 4. Piani di studio

1. Sono determinati e pubblicati annualmente nel Manifesto degli studi e nella Guida dello Studente i piani di studio inerenti al corso di laurea, i quali precisano anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.

Art. 5. Tabella delle attività formative e docenti affidatari

1. Ogni anno, in allegato alla Guida dello Studente, vengono pubblicate le tabelle con il dettaglio delle informazioni relative alle attività formative che si svolgeranno nell'anno accademico di riferimento ed i nominativi dei docenti affidatari delle stesse attività.

Art. 6. Caratteristiche dei docenti (curriculum), programmi delle singole attività formative, informazioni sulle strutture didattiche

1. I programmi delle singole attività formative e la loro descrizione sono resi disponibili dai docenti attraverso il sito internet di Ateneo, alla sezione 'Offerta formativa'.
2. Attraverso lo stesso sito internet dell'Ateneo è possibile accedere ai curriculum dei docenti del corso ed alla descrizione delle strutture didattiche e scientifiche disponibili.

Art. 7. Attività formative

1. Le attività formative si svolgono secondo un programma articolato in due periodi didattici (semestri), approvato dal Consiglio della Scuola e pubblicato ogni anno nel sito internet dell'Ateneo e della Scuola.
2. L'elenco delle attività formative e tutte le informazioni relative vengono pubblicate annualmente sul sito internet dell'Ateneo, nella sezione dedicata all'offerta formativa.
3. L'articolazione degli eventuali moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni della Scuola. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo il calendario stabilito annualmente dal Consiglio di Scuola e pubblicato nella Guida dello Studente e nel sito internet della Scuola.

4. Ad ogni CFU attribuito alle attività formative corrispondono 25 ore di lavoro dello studente, il 28% delle quali destinate di a lezioni frontali, esercitazioni, seminari, o analoghe attività, e il 72% allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
5. Possono essere previsti laboratori senza voto che impegnano lo studente in attività formative per 35 o 42 ore corrispondenti rispettivamente a 5 o 6 CFU ciascuno.
6. In armonia con la normativa vigente, gli studenti possono ottenere il riconoscimento di attività formative non organizzate dall'Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi didattici del corso.
7. È prevista la possibilità di svolgere attività formative in altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni approvate dal Consiglio di Scuola, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

Art. 8. Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa è prevista una valutazione del profitto. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più attività formative, la valutazione del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa.
2. Le modalità dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere sono indicate nel sito Internet di Ateneo, sezione offerta formativa, e prima dell'inizio di ogni attività formativa direttamente dal docente responsabile della stessa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti dell'attività formativa e rispettare sempre quanto stabilito e comunicato all'inizio.
3. Le date di svolgimento degli appelli d'esame vengono fissate all'inizio di ogni anno accademico e vengono rese note sul sito internet dell'Ateneo. Il calendario degli esami di profitto prevede almeno n. 8 appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico.
4. L'orario delle lezioni ed il calendario degli esami sono approvati dal Consiglio di Scuola e sono resi pubblici attraverso il sito internet di Ateneo e nella Guida dello Studente.
5. Per la verifica della conoscenza della lingua straniera il risultato di apprendimento atteso è il livello B1; sono ammissibili certificazioni del possesso di tale livello provenienti da enti accreditati.
6. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.
7. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente ne dà comunicazione tempestiva agli studenti ed al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza.
8. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno 20 giorni.
9. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore della Scuola. Sono composte da almeno due membri: il docente affidatario del corso (Presidente) e un altro docente, ricercatore o cultore della materia. È possibile operare per sottocommissioni in ognuna delle quali è prevista la presenza di un professore o di un ricercatore. In ogni caso il docente affidatario del corso assicura la propria presenza e mantiene la responsabilità della conduzione degli esami. È altresì consentito al presidente di commissione, coadiuvato da altri membri della commissione stessa di poter esaminare due studenti alla volta. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. Il riconoscimento della qualifica di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Scuola.

10. Il Presidente della Commissione comunica allo studente dell'esito della prova e la sua valutazione; lo studente può ritirarsi dall'esame sino a tale comunicazione o non accettare il voto comunicato senza conseguenze per la sua carriera universitaria.
11. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
12. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
13. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

Art. 9. Propedeuticità, Obblighi di frequenza

1. L'eventuale propedeuticità del superamento di un esame di profitto rispetto ad altri esami è indicata annualmente nella Guida dello Studente.
2. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria.

Art. 10. Servizi di supporto alla didattica

1. Sono disponibili per tutti gli studenti iscritti una serie di servizi di supporto, organizzati in autonomia dal corso stesso o progettati in collaborazione con l'Ateneo, utili alla ottimale fruizione del percorso formativo. I servizi sono progettati anche per fornire un supporto personalizzato, qualora necessario.
2. Le informazioni riguardanti i servizi di supporto allo studente sono pubblicate ogni anno nella Guida dello Studente e nelle apposite sezioni del sito internet dell'Ateneo.

Art. 11. Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative ed aver acquisito i crediti previsti dal piano di studio, lo studente è ammesso a sostenere la prova finale redatta sotto la guida di un relatore (o più correlatori), docente in uno dei corsi di studi della Scuola; la prova consiste nella presentazione di un elaborato in formato elettronico (PDF), al quale è allegato un abstract dello stesso in lingua italiana ed in una lingua straniera insegnata nel corso di studio (comunque diversa dalla lingua madre del laureando) e nella relativa discussione davanti ad una commissione.
2. Le commissioni per la prova finale sono nominate dal Direttore della Scuola. Sono presiedute da un docente-ricercatore di ruolo e composte da almeno sette docenti-ricercatori, di cui almeno cinque di ruolo. Fa obbligatoriamente parte della commissione il docente relatore o, se impossibilitato, un docente sostituito da lui stesso delegato.
3. La valutazione della prova finale è espressa in centodieci decimi e comprende una valutazione globale del curriculum del laureando. L'esame finale si intende superato con una votazione minima di 66 su 110.
4. Per la formulazione del voto di laurea la commissione calcola la media aritmetica dei voti ottenuti nelle attività formative valutate in trentesimi. Alla formazione del voto di laurea concorre l'attribuzione di un punteggio all'elaborato scritto ed alla discussione, variabile per la tesi compilativa da zero a tre punti, per la tesi di approfondimento da quattro a sei punti. Ove eccezionalmente il relatore ritenga la tesi meritevole di un punteggio maggiore, che non potrà comunque superare gli otto punti, dovrà far pervenire una motivata relazione scritta, unitamente ad una copia in pdf della tesi, alla commissione esaminatrice almeno una settimana prima della seduta di laurea. Il relatore e la commissione di laurea possono stabilire se la tesi, inizialmente assegnata come di approfondimento, è stata poi realizzata come compilativa o se la tesi, assegnata come compilativa, è stata realizzata come di approfondimento. La commissione ha poi il compito di aggiungere i seguenti punteggi premiali:

- a. punti 0,3 per ogni lode;
- b. punti 2,5 agli studenti che si laureano in corso ed entro la durata normale del corso di laurea, tenendo in considerazione la sommatoria degli anni di iscrizione precedenti sia per le lauree conseguite che per le carriere decadute, rinunciate e trasferite;
- c. punti 1 per la partecipazione al progetto Erasmus Plus e ad altri progetti Erasmus, alla mobilità internazionale (Accordi di cooperazione internazionale, borse di studio verso Paesi Terzi, double degree) o ai programmi di studio all'estero, ed ulteriori punti da assegnare in base ai CFU conseguiti secondo la seguente tabella:

CFU programmati	Punti da assegnare	Totale punti assegnati
5	0,125	1,125
10	0,25	1,25
15	0,375	1,375
20	0,5	1,5
25	0,625	1,625
30	0,75	1,75
35	0,875	1,875
40	1	2
45	1,125	2,125
50	1,25	2,25
55	1,375	2,375
60	1,5	2,5

- d. punti 1,5 per la partecipazione alla modalità internazionale (Accordi di cooperazione internazionale con rilascio di doppio titolo) ed ulteriori punti da assegnare in base ai CFU conseguiti secondo la seguente tabella:

CFU programmati	Punti da assegnare	Totale punti assegnati
5	0,125	1,625
10	0,25	1,75
15	0,375	1,875
20	0,5	2
25	0,625	2,125
30	0,75	2,25

35	0,875	2,375
40	1	2,5
45	1,125	2,625
50	1,25	2,75
55	1,375	2,875
60	1,5	3
65	1,625	3,125
70	1,75	3,25
75	1,875	3,375
80	2	3,5
85	2,125	3,625
90	2,25	3,75

- e. punti 1 per ogni partecipazione a cliniche giuridiche, laboratori sociali o laboratori didattici multidisciplinari che comportino il riconoscimento di almeno 5 CFU nell'ambito delle attività formative a scelta libera, per un massimo di 3 punti per 3 cliniche o laboratori.

A tale risultante punteggio la Commissione aggiunge:

- eventuali punti aggiuntivi per gli studenti atleti regolarmente ammessi, ai sensi del Regolamento per l'istituzione dello status di Dual Career Student, emanato con D.R. n. 96 del 16 Febbraio 2016, al relativo programma.

Se, applicando i punteggi stabiliti, al candidato spetti un voto finale di 109 punti, su proposta del relatore, con il consenso unanime della Commissione di laurea e purché il candidato esponga in modo particolarmente brillante il proprio lavoro, il punteggio può essere elevato a 110.

Può essere attribuita la lode se il punteggio del candidato, compresi i punti aggiuntivi e/o premiali, sia pari ad almeno 104/110 e la discussione sia brillante; la lode può essere attribuita tanto a tesi di approfondimento quanto a tesi compilative, purché la discussione sia stata brillante.

Art. 12. Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Per il riconoscimento di prove di esame relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra Università, il Consiglio di Scuola convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato.

2. Lo studente è tenuto ad informarsi personalmente presso gli uffici della Segreteria studenti delle deliberazioni prese dai competenti organi accademici in merito alla sua carriera universitaria.

Art. 13. Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio di Scuola, che lo sottopone a revisione almeno ogni tre anni.
 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
-